

Paolo Carrozza e la comparazione giuridica

di Vincenzo Varano

Abstract: The author emphasizes the extraordinary variety of scholarly interests of Paolo Carrozza, one of the leading public lawyers belonging to the Pisa School, founding his research on the comparative method. In particular, the author underlines the important contributions included in the “Manuale di diritto costituzionale comparato”, the keen interest for courts, justice, and constitutional justice, his research on federalism, the great editorial work on the “Italian Studies in Law”.

Keywords: comparative research; courts; constitutional justice; federalism.

1. Umanità di Paolo Carrozza

Quando, a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, capita che il discorso cada su Paolo Carrozza, c'è una forte consonanza nel tipo di ricordo che tutti, amici e colleghi, custodiscono. Innanzi tutto, un uomo molto intelligente e sensibile, sempre disponibile a scambiare due chiacchiere con amici e colleghi, o fermarsi a dare un consiglio a uno studente; un intellettuale, un uomo di vasta profonda cultura, non solo giuridica: era un uomo con tanti interessi, con il quale si poteva parlare di tutto, dalla letteratura al cinema, dalla politica alla storia all'economia, senza trascurare il calcio, con quella passione per l'Inter che ci divideva, e che lui condivideva con il Maestro (e, d'altra parte, quanti toscani, fuori Firenze fanno il tifo per la Fiorentina?); tutti ricordano infine il suo sorriso aperto, bonario (pronto ad aprirsi in una risata fragorosa!), un tratto quasi costante del suo volto, che esprimeva tutta la mitezza del suo animo, la sua generosità, la sua affabilità. Purtroppo, ha lasciato un grande vuoto, nella sua famiglia, fra i suoi amici, nella comunità degli studiosi, fra i suoi studenti dai quali, ricordo le sue esperienze fiorentine, era molto amato. Non ci siamo visti spesso negli ultimi anni, qualche convegno qualche frettoloso incontro quando di tanto in tanto, quando, venendo a Firenze per discutere una causa al TAR, trovava il tempo per una rapida visita ai vecchi amici: ma il legame è rimasto sempre saldo.

Ho avuto il piacere di conoscere Paolo, e diventarne amico, nei primi anni 80 quando Alessandro Pizzorusso si trasferì alla Facoltà giuridica fiorentina, chiamato ad insegnare il diritto costituzionale comparato e a raccogliere l'eredità di Mauro Cappelletti come Direttore di quell'Istituto di diritto comparato che aveva acquistato un notevole prestigio anche

internazionale, in cui eravamo abituati, noi ragazzini o poco più, a incrociare alcuni dei più grandi giuristi provenienti da ogni latitudine, da Max Rheinstein a Guido Calabresi a John Merryman, da Stefan Riesenfeld a René David a Yasuhei Taniguchi.

2. L'incontro fra Scuola Pisana e Scuola Fiorentina: diverse, ma accomunate dalla comparazione come metodo di ricerca.

Seguirono Alessandro a Firenze due suoi giovani allievi, Paolo Carrozza, appunto, e Rolando Tarchi. Durante gli anni in cui rimasero a Firenze, fino alla fine degli anni 80, il gruppo pisano e il gruppo fiorentino si amalgamarono bene, costruimmo un bel rapporto di amicizia, di collaborazione, di stima reciproca che non è mai venuto meno. Anche per il tramite di Paolo e Rolando, imparammo a conoscere più a fondo Alessandro Pizzorusso, la sua curiosità, così tipica dello scienziato, che lo aveva spinto a farsi anche comparatista, il suo rigore morale, il suo forte impegno civile, la sua mitezza, la sua straordinaria capacità di lavoro. Ci occupavamo di ambiti giuridici diversi, ma quello che ci univa era l'uso del metodo comparativo, e la consapevolezza che lo studio del solo diritto nazionale si rivelava ormai asfittico data la inarrestabile interazione fra ordinamenti, che l'apertura del nostro orizzonte culturale era funzionale all'analisi delle convergenze e delle divergenze e alla costruzione di modelli, e aiutava il giurista nazionale non solo ad acquisire conoscenze ormai sempre più necessarie ma anche a comprendere meglio la propria realtà giuridica, e quindi aiutarlo nel cammino delle riforme.

Il fatto che i pisani fossero di formazione pubblicistica, mentre noi eravamo più privatisti e processualisti si rivelò assai poco condizionante. In realtà, la nostra concezione della comparazione giuridica presentava, e presenta ancora oggi, molte analogie con quella della scuola pisana. Innanzi tutto, tanto Cappelletti che Pizzorusso muovevano dall'idea che il metodo della comparazione giuridica dovesse rompere lo schematismo della distinzione, ancora data un po' per scontata, fra diritto privato e diritto pubblico/costituzionale. L'idea fondante che ci univa era invece che diritto pubblico e diritto privato comparato, pur muovendo da esperienze almeno in parte diverse, non si differenziano in modo significativo sotto il profilo metodologico, sì da rendere necessaria una loro separazione che anzi può produrre metodologie prive di portata generale: a pensarci bene, quale che sia il terreno prescelto, comparare significa in ogni caso effettuare un confronto critico e ragionato fra sistemi, ordinamenti, istituti. Una visione, questa, che ha anche trovato qualche applicazione pratica, a dimostrazione della sua validità. Si pensi al dottorato in diritto comparato fondato proprio da Pizzorusso a Firenze, per diverso tempo l'unico in Italia, che ha accolto fra le sue fila giovani studiosi, che pur provenendo dal privato e dal pubblico, cercavano una propria legittimazione scientifica e accademica come

comparatisti che hanno poi visto realizzarsi in molti casi (a mero titolo di esempio, ricordo che il dottorato fiorentino è stato frequentato da pubblicisti come Mario Comba, Niccolò Zanon e il compianto Jorg Luther, e da privatisti quali Barbara Pozzo, Daniela Caruso, che insegna alla *Boston University Law School*); si pensi all'Associazione Italiana di diritto comparato, dominata tradizionalmente da privatisti, che fra gli anni 70 e gli anni 80 si aprì in maniera significativa ai pubblicisti, consapevole ormai che lo steccato pubblico privato non aveva ragione scientificamente valida di esistere soprattutto sul terreno della comparazione (Pizzorusso venne eletto nel direttivo verso la fine degli anni 70, e ne fu il Presidente dal 1981 con Paolo Carrozza Segretario generale); e si pensi anche ad uno sviluppo per me positivo che hanno conosciuto i concorsi e le abilitazioni scientifiche in cui il privato e il pubblico si trovano riuniti nell'unico settore scientifico disciplinare "Diritto comparato", presupponendosi dunque che la comunanza di metodo consenta ai giudici la capacità di valutare sia le opere dei privatisti che quelle dei pubblicisti. Mi piace molto, a proposito della distinzione che sfuma fra diritto pubblico e privato, appropriarmi della definizione che usa Rolando Tarchi nel suo ricordo di Paolo Carrozza sull'ultimo numero della rivista del Gruppo di Pisa, dedicata a Paolo: i pubblico comparatisti sono studiosi che declinano la comparazione con una sensibilità pubblicistica, definizione che naturalmente, fatti i debiti mutamenti, si applica perfettamente anche ai privato comparatisti¹.

Altri punti di contatto fra le due scuole emergono dalle pagine che Pizzorusso scrisse per la recensione al volume di Cappelletti sul controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato², che ho rammentato nel convegno in memoria di Alessandro Pizzorusso,³ sulla questione del metodo della comparazione: recupero dell'universalità del diritto, persa con la sovranità degli stati e la positivizzazione dei loro ordinamenti giuridici; rapporto stretto fra scienza e realtà; concezione del diritto come fenomeno culturale; acquisizione di conoscenza, attraverso la comparazione, per la quale non è sufficiente basarsi sui testi ma occorre allungare la prospettiva sulla vita reale delle istituzioni; consapevolezza del peso dell'ideologia (nel diritto pubblico forse in misura maggiore, ma non esclusivamente: basti pensare alla prolusione maceratese di Cappelletti, intitolata appunto "Ideologie nel diritto processuale"⁴) e quindi necessità di accompagnare la ricerca giuridica con l'analisi storica, sociologica e

¹ Si tratta del Quaderno speciale monografico n. 2 (2020) della Rivista *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale*. Il riferimento nel testo è al saggio di R. Tarchi, *In ricordo di Paolo Carrozza. Riflessioni sul percorso accademico, scientifico e sul pensiero in tema di federalismi nella prospettiva del regionalismo asimmetrico "Italian Style"*, p.22.

² La recensione può vedersi in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 788ss

³ *Pizzorusso e la comparazione*, in *Ricordando Alessandro Pizzorusso ad un anno della sua scomparsa*, Torino, 2017, p. 69.

⁴ Originariamente pubblicata in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 193ss, divenne poi il saggio introduttivo del volume *Processo e ideologie*, Bologna, 1969

politologica al fine di comprendere quali rapporti esistono fra i diversi sistemi giuridici concretamente operanti; inadeguatezza delle classificazioni tradizionali dei sistemi, e addirittura rifiuto, ormai generalizzato, di contrapposizioni nette come quelle fra *civil law* e *common law*; necessità di inquadrare gli studi di giurisprudenza, fin dai primi anni, in un panorama culturale non racchiuso nei confini del proprio paese attraverso la proposta di corsi propedeutici di diritto comparato (interessantissima, a questo proposito, l'architettura dell'introduzione ai sistemi giuridici comparati scritta da Pizzorusso⁵: destinato a studenti addirittura del primo anno, fa precedere la trattazione della comparazione giuridica da una parte dedicata a "informazioni su alcuni concetti giuridici fondamentali", sul diritto fra società e stato, sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, insomma sulle basi del diritto).

Credo di poter dire serenamente che tutti noi epigoni dei due grandi maestri ne abbiamo seguito con fedeltà l'insegnamento, a nostra volta cercando di trasmetterlo ai nostri allievi.

3. Paolo Carrozza e la straordinaria varietà dei suoi interessi scientifici.

Ma torniamo ora a parlare dell'opera di Paolo, del suo vastissimo contributo agli studi comparatistici. Ho usato l'aggettivo vastissimo di proposito, perché molti sono i campi del sapere percorsi da Paolo nella sua carriera: come scrive, ricordandolo, Roberto Romboli, il suo fratello maggiore, Paolo era sempre pronto a trattare qualsiasi tema, dal momento che era in grado di svolgere al meglio qualsiasi tema, e che nessuno magari voleva, nell'ambito di una ricerca di gruppo o di un convegno.⁶ Fra l'altro Paolo ha accompagnato alla attività accademica un'attività professionale ad alto livello, nei campi giudiziale e stragiudiziale, e anche un'attività politica di particolare impegno, che si è tradotta in un'attività di consulenza per enti territoriali (ricordo in particolare il suo lavoro per nella Commissione paritetica per la Valle d'Aosta, che ha accompagnato Paolo fino alla fine, certo sulla scia dei suoi interessi per le minoranze linguistiche), enti pubblici, Ministeri, Commissioni Parlamentari, e che ha avuto anche una fase di partecipazione diretta alla vita politica come vice-sindaco di Pisa negli anni 1994-98 (mentre, fra l'altro, faceva il pendolare con Sassari dove era stato chiamato come professore straordinario di diritto pubblico comparato).

⁵ Mi riferisco al *Corso di diritto comparato* pubblicato in una prima edizione litografata nel 1982, poi rielaborato nel 1995 e 1998, per i tipi di Giuffrè, sotto il nuovo titolo *Sistemi giuridici comparati*.

⁶ Scrive Roberto Romboli, *In ricordo di Paolo*, con riferimento alla distribuzione dei compiti per la preparazione degli "Aggiornamenti sul processo costituzionale": "In questi casi ognuno di noi si affrettava ad indicare quello preferito, perché lo riteneva più facile o più interessante o più vicino ai suoi interessi, mentre Paolo era sempre pronto a trattare qualsiasi argomento, dal momento che era in grado di svolgere al meglio qualsiasi tema e quindi accettava di buon grado il tema che gli veniva proposto". Ved. il fascicolo monografico speciale della *Rivista del Gruppo di Pisa*, citato *supra*, nota 1, p. 12.

Devo confessare che molti dei campi nei quali ha spaziato Paolo mi sono pressoché ignoti, non avendo mai coltivato (ma solo orecchiato) i temi delle minoranze linguistiche, che sono state uno dei temi più cari a Paolo, come del resto al suo Maestro; né, tanto meno, quello del welfare e dell'assistenza socio-sanitaria, tanto per fare un paio di esempi. Temi, soprattutto quest'ultimo, o quelli inerenti ai rapporti governo centrale ed enti locali che rappresentano un felice intreccio fra la sua attività di ricerca scientifica e la sua attività professionale e politica.

4. Il “Manuale di diritto costituzionale comparato” curato da Paolo Carrozza con A. Di Giovine e G. F. Ferrari e la sua importanza.

Mi limiterò dunque a una breve analisi dei contributi di Paolo sui temi che mi sono più vicini, ma prima voglio ricordare che, insieme a Giuseppe Franco Ferrari e ad Alfonso di Giovine ha curato uno dei più importanti manuali in circolazione di diritto costituzionale comparato⁷. Alla penna di Paolo si devono alcuni notevoli contributi contenuti nel volume. Fra tutti (gli altri sono dedicati ai rapporti centro-periferia e Governo e amministrazione), privilegio il saggio sul diritto socialista, in cui costante è la comparazione fra costituzioni socialiste (costituzioni come bilancio) e costituzioni liberali, e in cui l'orizzonte si allarga alle costituzioni socialiste asiatiche, di cui Paolo coglie uno dei profili originali di maggiore interesse “nella correlazione tra diritti e doveri che, se tipica della tradizione socialista anche europea, nei regimi comunisti asiatici si connota di un costante richiamo ai doveri collettivi, richiamo mediante il quale si manifesta un singolare punto di convergenza tra l'eredità religiosa ed etica del confucianesimo, assai più attenta di altre religioni orientali all'adempimento dei doveri scaturenti dall'ordine sociale e il solidarismo caratteristico dell'ideologia comunista.”⁸ Interessanti, infine, le pagine dedicate all'esperienza cubana, di cui Paolo illustra con pochi tratti le peculiarità rispetto agli altri ordinamenti socialisti, in parte, derivanti dall'antiimperialismo e dall'antiamericanismo, che sono state le chiavi di lettura principali della rivoluzione castrista; in parte, derivante dal tentativo di “saldare culturalmente e politicamente la rivoluzione comunista con la storica lotta indipendentista e anticoloniale...anche offrendosi quale punto di riferimento ai vari movimenti rivoluzionari insurrezionisti più o meno legati all'ideologia marxista leninista del continente americano e africano”⁹; in parte, infine, derivante dalla forte presenza cattolica (l'80% della popolazione) che ha portato ad un progressivo allontanamento dal sentimento areligioso tipico degli ordinamenti socialisti per arrivare, nella revisione costituzionale del 1992, a riconoscere, rispettare e garantire la libertà religiosa, e proclamare la

⁷ *Diritto costituzionale comparato*, 2° edizione, Tomi 2, Bari, 2014.

⁸ P. Carrozza, *Il diritto socialista*, T. II, p. 655

⁹ Id., p. 658.

separazione fra Chiesa e Stato, “ponendo le basi per la normalizzazione dei rapporti con la Chiesa cattolica e con la Santa Sede”¹⁰.

5. L’interesse per la giustizia, e in particolare per la giustizia costituzionale: a) la voce “Corti” del Digesto IV

La giustizia, e in particolare la giustizia costituzionale, è uno dei grandi temi cui si è dedicato Paolo Carrozza.

Ricordo innanzi tutto la voce “Corti” scritta per la quarta edizione del Digesto ¹¹. Poche colonne, nelle quali Paolo tratteggia con maestria gli aspetti maggiormente caratterizzanti dei vari modelli di ordinamento giudiziario, da quello socialista (che nel 1989 era ormai alla fine), a quelli della tradizione occidentale. Per quanto riguarda quest’ultima, Paolo coglie la matrice ideologica comune – la separazione dei poteri nella sua articolazione di indipendenza del giudice e della sua subordinazione solo alla legge – che consente di trattare congiuntamente ordinamenti di *civil law* e di common law, ma altrettanto lucidamente coglie anche, al di là di questa facciata comune, le perduranti differenze fra i due sistemi. Alla continuità storica della common law si contrappone il “*break with the past*” della *civil law* conseguente alla Rivoluzione francese e alla codificazione. Al giudice di common law, nominato dal potere politico se non eletto, come accade in molti stati degli Stati Uniti d’America, si contrappone il giudice di carriera, reclutato in modo burocratico, funzionario pubblico con uno status particolare che ne garantisce l’indipendenza nella *civil law*. In tema di fonti, è incontestabile un ruolo crescente della giurisprudenza (e del precedente giudiziario) come fonte del diritto nella *civil law*; ma è altrettanto incontestabile che rimane il primato, se non più il monopolio del legislatore (come ha scritto in tante belle pagine Paolo Grossi). Diversa è invece la situazione nella common law. In Inghilterra, ferma restando la supremazia del parlamento e l’affermazione quantitativa e qualitativa della legge, indispensabile per promuovere quelle riforme di grande respiro che la società moderna esige, è altrettanto incontestabile che sarà l’interpretazione della legge che ne daranno le corti ad acquistare il primato, attraverso, appunto, il principio dello *stare decisis*. Per non parlare degli USA in cui la Corte suprema è anche il giudice ultimo della costituzionalità delle leggi, ed è anzi attraverso l’interpretazione della Corte suprema che la Costituzione si è adeguata alla realtà, non certo attraverso il complicatissimo processo di emendamento legislativo della Costituzione stessa. Fra le differenze che rendono pur sempre diverse, nonostante il processo di convergenza, *civil law* e *common law*, Paolo segnalava anche, correttamente, l’unicità della giurisdizione che caratterizza la common law (possono anche esserci tante

¹⁰ Id., p. 660s.

¹¹ La voce citata nel testo è in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. IV, Torino, 1989, p. 430 ss.

corti speciali, ma alla fine l'ultima parola sarà restituita, almeno in diritto, alla giurisdizione ordinaria), a fronte della molteplicità delle giurisdizioni in *civil law*; e la plurisecolare tradizione di una nutrita partecipazione di laici alla amministrazione della giustizia in *common law* pressoché sconosciuto nella *civil law* (giudici di pace che sbrigano in Inghilterra il 90% della giustizia penale in primo grado; e il processo con giuria, scomparso praticamente dal processo civile inglese, ma ancora presente nel processo civile americano, dove è addirittura previsto nella costituzione federale, e anche in molte costituzioni statali).

Paolo chiude il suo breve, ma, come si è visto, denso scritto sulle corti con alcune interessanti osservazioni sullo sviluppo dello stato sociale, e del diritto, che hanno portato ad un'"accresciuta domanda di giustizia conseguente alla giuridificazione degli interessi e dei conflitti sociali che ha riversato sulle corti tensioni e attese del tutto estranee ai principi di organizzazione della giustizia idealizzati dalla cultura giuridica ottocentesca"¹².

6. (segue:) b) gli studi sull'origine e l'evoluzione della Cour d'arbitrage belga

Di notevole interesse sono anche gli studi che Paolo ha dedicato alla giustizia costituzionale. Fra questi, mi ha sempre colpito per la sua originalità, anche perché Paolo è stato probabilmente il primo, e comunque, tra i pochi, in Italia a occuparsene, lo studio condotto sul Belgio che si è tradotto nella sua prima monografia su "*La Cour d'arbitrage*" belga, seguita da un necessario aggiornamento pubblicato in uno dei volumi per i 50 anni della Corte costituzionale italiana.¹³ La scelta di questo sistema di giustizia costituzionale, non è certo casuale nell'itinerario di ricerca di Paolo. Non solo, infatti, la *Cour d'arbitrage*, introdotta dalla Costituzione del 1980, è una corte con caratteristiche sue proprie di estremo interesse e che si colloca come un unicum fra i vari modelli di giustizia costituzionale diffusi in Occidente. L'attenzione di Paolo per questa corte si comprende anche perché con lo studio della giustizia costituzionale che si sviluppa in Belgio si intrecciano altri temi di Paolo: le riforme istituzionali, che trasformano il Belgio da stato unitario, assai vicino al modello francese, a stato che si articola in Regioni (Vallonia, Fiandre e Bruxelles, la capitale federale, con competenze legislative in tema di politica economica, sviluppo e assetto del territorio) e Comunità (francese, fiamminga, germanofona, competenti in materia di uso delle lingue, politica culturale, welfare); il pluralismo

¹² Id., p. 436.

¹³ Il titolo del volume è *La Cour d'arbitrage belga come Corte costituzionale. Indagine comparatistica sulle garanzie costituzionali della struttura decentrata degli ordinamenti*, Padova, 1985, seguita dall'articolo *La Cour d'Arbitrage belga*, scritto per il volume *Corti nazionali e comparazione giuridica*, a cura di G. F. Ferrari e A. Gambaro, Napoli, 2006, p. 105ss

linguistico, cui si è appena accennato, così tipico del Belgio; il ruolo delle corti costituzionali – e in particolare della *Cour d'arbitrage* belga – nella soluzione delle controversie fra stato centrale e enti decentrati; e infine la trasformazione graduale della *Cour d'arbitrage* in vera e propria corte costituzionale. Perché *Cour d'Arbitrage*? Il nome non fa che corrispondere allo scopo che ha portato alla sua creazione come organo destinato a “garantire il rispetto di un...equilibrio di potere, faticosamente raggiunto ed alquanto precario, fra le varie componenti etnico-linguistiche e politiche della società belga”.¹⁴ Come è noto, la Cour fu inserita nella Costituzione del 1980 (art. 142), ma in realtà il processo di gestazione, è stato piuttosto lungo, perché è stata la legge di attuazione del 28 giugno 1983 che ha messo nero su bianco la composizione, la competenza e il funzionamento del nuovo organo, che cominciò ad operare il 1° ottobre 1984, emettendo la sua prima decisione nell'aprile del 1985. Si può in sostanza dire che la monografia di Paolo accompagnò questa gestazione, uscendo praticamente in contemporanea con la prima sentenza. Fra l'altro, come suggerisce il titolo del libro e come Paolo argomenta nelle conclusioni, la Cour termina al fine la sua graduale evoluzione quando, il 7 maggio 2007, assume il nome di *Cour Constitutionnelle* – corte indipendente dagli altri poteri dello stato, che non si occupa più solo di conflitti fra Stato federale, Comunità e Regioni, ma viene anche investita del compito di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione. Paolo, che ben conosceva i vari modelli di giustizia costituzionale, le loro somiglianze, ma anche le divergenze e le loro ragioni, afferma nelle ultime pagine del libro: “nonostante la sua specializzazione, si è visto che le ragioni dell'istituzione della C d'A tendono in definitiva a coincidere con le ragioni che negli ultimi decenni hanno consentito e insieme favorito un grande sviluppo della giustizia costituzionale in vari ordinamenti europei, vale a dire soprattutto la necessità, prima ancora che l'opportunità, di individuare «una sede ulteriore di mediazione» degli interessi e dei conflitti sociali”.¹⁵ Paolo mostrava così una grande lungimiranza, cogliendo in anticipo i fermenti di quello che sarà la giustizia costituzionale in tempi più recenti.

7. Il contributo di Paolo Carrozza alla ricerca “Law in the making”: come culmine del suo pensiero sui sistemi federali.

Prima di chiudere questo mio ricordo, che giocoforza si è limitato solo ad alcuni momenti del lavoro scientifico di Paolo, vorrei menzionare altri due progetti cui ha partecipato durante il periodo fiorentino, e che hanno segnato tappe importanti nel suo itinerario intellettuale.

Il primo progetto è quello che è stato reso possibile da un finanziamento attribuito a Alessandro Pizzorusso dalla “European Science

¹⁴ Carrozza, *La Cour d'arbitrage belga come Corte costituzionale*, cit., p. 5.

¹⁵ Id., p. 193.

Foundation” avente per oggetto lo studio delle fonti in una prospettiva comparatistica. Ne scaturì, nel 1988, un importante volume¹⁶ con contributi di studiosi di varia nazionalità, fra cui Paolo, che era stato insieme a Pizzorusso uno dei motori della ricerca. La ricerca è importante per il tema in sé (che è poi legato al grande tema delle fonti che accompagna tutta la vicenda intellettuale di Pizzorusso), e per il modo in cui viene affrontato, da un lato tenendo presente il rapporto fra diritto e politica che è connaturato ad esso; dall’altro, attraverso l’uso del metodo comparativo al suo meglio. All’ampia introduzione di Pizzorusso che costituisce la sintesi del progetto di ricerca, seguono infatti una serie di rapporti che non sono, come di norma accade in questo tipo di opere, rapporti centrati sul diritto nazionale dell’autore, ma piuttosto, ed è questa la caratteristica importante dell’opera, rapporti tematici tutti trattati dai singoli relatori con taglio comparatistico.

Paolo è autore di un lungo saggio su “*Central Law and Peripheral Law*”¹⁷, che rappresenta il culmine del suo percorso di ricerca sui sistemi federali, in quanto, come scrive Rolando Tarchi, “ragionando nell’ottica delle fonti, sviluppa una sintesi delle questioni più importanti con cui si devono misurare gli ordinamenti composti”, ed enuncia le idee guida del pensiero di PC, con le quali, a distanza di anni, è necessario ancora confrontarsi per intervenire sull’argomento”.¹⁸

8. L’esperienza degli “Italian Studies in Law”

Come Senior Assistant Editor, collabora attivamente con Alessandro Pizzorusso e sotto l’egida dell’AIDC, ad un progetto visionario, quello degli “*Italian Studies in Law*”, che volevano, almeno in parte, riprendere gli “*Scandinavian Studies in Law*”. L’intento dell’impresa, fortemente voluta da Pizzorusso, è promozionale, mira a diffondere all’estero la dottrina italiana, attraverso la selezione e la traduzione in inglese di una decina di articoli ogni anno, idonei a rappresentare il meglio della nostra produzione giuridica. In questo modo, in definitiva, si faceva della comparazione, nel senso che si cercava di introdurre il meglio del diritto italiano in un circuito internazionale dal quale altrimenti sarebbe rimasto escluso, di offrirlo al confronto da parte degli stranieri. Si trattava di un progetto ambizioso, di cui da tempo si discuteva in seno al direttivo dell’Associazione, ma che aveva davvero bisogno, per potersi realizzare, di persone dalla forte determinazione e dalla enorme capacità di lavoro (quali sicuramente erano Alessandro Pizzorusso e Paolo Carrozza). Fu certamente un’impresa meritoria, ma durò poco: uscirono due bei volumi nel 1992 e nel 1994

¹⁶ A. Pizzorusso (ed.), *Law in the Making. A Comparative Survey*, Berlin, 1988.

¹⁷ *Ivi*, p. 238 ss.

¹⁸ R. Tarchi, *In ricordo di Paolo Carrozza*, cit., p. 30.

(quando ormai erano già rientrati a Pisa),¹⁹ ma fummo tutti costretti a renderci conto che troppe erano le difficoltà che occorreva superare. Difficoltà di trovare scritti che potessero davvero interessare lettori non italiani; la scarsa attitudine dei nostri studiosi di allora (oggi le cose sono migliorate) a scrivere per un pubblico straniero, non dico direttamente in inglese, ma in un italiano che potesse essere agevolmente reso in inglese; un impegno molto gravoso per la redazione essenzialmente costituita da giovani fiorentini e pisani; e, ultimo ma non meno importante, un impegno finanziario, che ben presto si rivelò insostenibile. Eppure, ho saputo solo ora mentre preparavo queste note, che Paolo aveva ritenuto tanto importante l'esperienza da rilanciare qualcosa di simile quando si trasferì alla Scuola Sant'Anna e lì fondò, nel 2008, una rivista online, i "*Sant'Anna Legal Studies*" (STALS), ancora oggi attiva, anch' essa finalizzata alla diffusione della cultura italiana all'estero. Potrei chiudere queste brevi note del mio ricordo di Paolo Carrozza come amico e come studioso sottolineando come anche STALS rappresenti quella determinazione nel perseguire un progetto nel quale credeva, che tutti ammiravamo e che era un aspetto essenziale del suo carattere, e della sua vocazione di studioso.

¹⁹ I due volumi, con il sottotitolo "A Review of Legal Problems", sono stati pubblicati, a cura della Associazione Italiana di Diritto Comparato, a Dordrecht, da Martinus Nijhoff Publishers: A. Pizzorusso ne era il *General Editor*.